



SCADENZARIO LEGGE 24/2017

- **(Art. 3)** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge sarà istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), **l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche** sulla sicurezza nella sanità. (Decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato Regioni)
- **(Art. 4)** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore adeguamento dei i regolamenti interni delle strutture per garantire **l'accesso alla documentazione sanitaria** da parte degli aventi diritto.
- **(Art. 5)** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge individuazione degli enti e istituzioni pubblici e privati nonché delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie incaricate di elaborare **le linee guida** cui dovranno attenersi gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle loro prestazioni. (Decreto del Ministro della salute)
- **(Art. 10)** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Ivass sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria. (Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute)
 - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge saranno determinati **i requisiti minimi delle polizze assicurative** per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio. (Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sentiti l'Ivass, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti)
 - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuati **i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate**, e alle altre analoghe misure adottate, e le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio.

(Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute, sentito l'Ivass),

- **(Art.14)** Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge verrà regolamentato il **Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria alimentato dal contributo delle imprese assicuratrici** (Regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Regioni,)